

## AGEVOLAZIONI

### ***Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Sostegni-bis***

di **Federica Furlani**



L'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) riconosce un credito d'imposta in misura pari al **30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19, con un limite massimo di spesa pari **60 mila euro** per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta ai **soggetti esercenti** attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, **compresi gli enti del Terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive **extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del **codice identificativo** di cui all'[articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#), ovvero, in mancanza, **identificate mediante autocertificazione** in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di **bed and breakfast** (quest'ultima previsione è stata introdotta dalla **Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis**).

Dal punto di vista **oggettivo** spetta in relazione alle **spese sostenute per**:

- a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli **strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- c) l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;

e) l'acquisto di **dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

La modalità di utilizzo del credito d'imposta è duplice: può essere fruito direttamente nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (2021) ovvero può essere oggetto di **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), senza il limite di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

Il credito d'imposta **non rappresenta inoltre un provento rilevante** sia ai fini delle **imposte dirette (Ires e Irpef)** sia ai fini Irap e la detassazione del credito d'imposta non influenza il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef([articolo 61 Tuir](#)) ed il prorata di deducibilità dei costi ([art. 109, comma 5, Tuir](#)).

Al fine di determinare, sulla base delle risorse disponibili, la quota effettivamente fruibile dai contribuenti del credito d'imposta, va presentata apposta comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**, sulla base del modello approvato con Provvedimento del 15 luglio scorso.

## COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>  | Codice fiscale  |                               |
|  |   |                               |
| <b>RAPPRESENTANTE<br/>FIRMATARIO DELLA<br/>COMUNICAZIONE</b>   | Codice fiscale  | Codice carica                 |
|  |   |                               |
| <b>SPESE PER<br/>LA SANIFICAZIONE<br/>E L'ACQUISTO<br/>DEI DISPOSITIVI<br/>DI PROTEZIONE E<br/>CREDITO D'IMPOSTA<br/>(art. 32 D.L. n. 73/2021)</b> | Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021  |                               |
|  |   | ,00                           |
|  | Credito d'imposta   | ,00                           |
| <b>RINUNCIA</b>  | Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili) |                               |
|  |   |                               |
| <b>SOTTOSCRIZIONE</b>  | FIRMA   |                               |
|  | Data<br>giorno mese anno  |                               |
| <b>IMPEGNO ALLA<br/>PRESENTAZIONE<br/>TELEMATICA</b>   | Codice fiscale del soggetto incaricato  |                               |
|  |   |                               |
| <b>Riservato al<br/>soggetto incaricato</b>  | Data dell'impegno<br>giorno mese anno   | FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO |
|  |   |                               |

In particolare, nel campo **"Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021"** deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.

Nel campo **"Credito d'imposta"** deve invece essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 30% dell'importo indicato nel campo "Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021"; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.

Infine, se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole **rinunciare al credito comunicato** può presentare una rinuncia utilizzando sempre il medesimo modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia deve riguardare necessariamente **l'intero ammontare del credito d'imposta** e va essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.